

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

(Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 06.08.2007)

INDICE

CAPO I - Oggetto

Art. 1 - Oggetto

CAPO II - Riconoscimento dell'imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

Art. 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

Art. 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP

Art. 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

Art. 5 - Iscrizione degli IAP

Art. 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni

Art. 7 - Regolamento regionale

CAPO III - Competitività ed integrità aziendale

Art. 8 - Redditività dell'azienda agricola

Art. 9 - Conservazione dell'integrità aziendale

Art. 10 - Funzioni amministrative

CAPO IV - Semplificazione amministrativa

Art. 11 - Dichiarazione unica aziendale

Art. 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2001

Art. 14 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 39/2000

Art. 15 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/1995

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2000

Art. 17 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1989

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 - Norme transitorie

Art. 20 - Norma finale

CAPO I

Oggetto

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola, detta norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di competitività ed integrità aziendale e di semplificazione amministrativa.

CAPO II - Riconoscimento dell'imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

Art. 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

1. E' imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- b) dedica alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Art. 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP:

- a) per la realizzazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) il soggetto deve

assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all'esperienza professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui all'articolo 7;

b) per la realizzazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) il soggetto fa riferimento: per le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla Regione (14) nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 7; per le altre attività agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all'articolo 7;

c) per la realizzazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all'articolo 2 può essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi.

2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parità del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, sia attribuita priorità agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l'equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.

Art. 5 - Iscrizione degli IAP

1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 3, oppure l'impegno a realizzarli ai sensi dell'articolo 4.

2. L'ARTEA iscrive il soggetto nell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.

3. L'ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla competente struttura della Giunta regionale (15) l'iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l'ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell'iscrizione.

4. L'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica è attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.

4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell'articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell'iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l'atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, ha avuto esito definitivo.
(6)

Art. 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni

1. La Regione, (16) sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.

2. In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell'esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall'assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.

3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall'applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 7 - Regolamento regionale (13)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un

regolamento con il quale, in attuazione del presente capo, definisce:

- a) i criteri, i parametri, le condizioni e le modalità per l'apprezzamento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), come specificati all'articolo 3, comma 1;
- b) i criteri uniformi per la compilazione delle tabelle parametriche funzionali all'apprezzamento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) i criteri per il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) nel caso di IAP in condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale o infortunio;
- d) le modalità di gestione delle fattispecie di equiparazione dello IAP al coltivatore diretto;
- e) le modalità ed i termini, anche temporali, relativi alle situazioni di equiparazione alle condizioni previste per le zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea;
- f) i criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e) della l. 7 marzo 2003, n. 38);
- g) i criteri per l'effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo ; (17)
- h) i criteri e le procedure per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2;
- i) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all'articolo 6, comma 3.

CAPO III

Competitività ed integrità aziendale

Art. 8

Redditività dell'azienda agricola

1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l'azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Conservazione dell'integrità aziendale

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l'impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.

2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell'azienda agricola è calcolata ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10 - Funzioni amministrative

1. La Regione (18) effettua l'accertamento della redditività dell'azienda agricola, comunicandone gli esiti all'ARTEA.

2. L'ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

3. La competente struttura della Giunta regionale (18) rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.

CAPO IV - Semplificazione amministrativa

Art. 11 - Dichiarazione unica aziendale

1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:

- a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;
- b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
- c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.

2. Il titolare dell'azienda agricola trasmette all'ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell'azienda, in particolare:

- a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;

- b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
- c) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
- d) abrogata. (9)

3. L'attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell'interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni. (10)

3 bis. La Regione può stabilire l'attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell'azienda agricola. (11)

4. Nel caso che nel corso dell'anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

5. L'ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.

Art. 12

Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

1. Nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l'ammontare dei finanziamenti ricevuti, suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:

- a) della soglia de minimis di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

2. Al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2001 (1)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) è sostituito dal seguente:

“3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell'elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.”.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 39/2000 (2)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:

“b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole;”.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/1995 (3)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).”.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2000 (4)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Anagrafe regionale delle aziende agricole

1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell'articolo 1 è istituita, presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l'anagrafe contiene:
 - a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell'azienda;
 - b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell'azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
 - c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
 - d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
 - e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
 - f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L'anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell'azienda.
4. L'accesso all'anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
 - a) alle pubbliche amministrazioni;
 - b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
 - c) all'imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L'ARTEA stipula protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell'inserimento delle stesse nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.”.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1989 (5) (12)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è soppressa.

Art. 18 - Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricolo/professionali), è abrogata.

Art. 19 - Norme transitorie

1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della documentazione necessaria per l'accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione. (7)
3. L'ARTEA iscrive d'ufficio nell'anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un'attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del d.lgs. 99/2004.
4. Per l'apprezzamento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino all'adozione dei parametri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti utilizzati in vigore della l.r. 6/1994.

Art. 20**Norma finale**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 99/2004 e 5 bis del d.lgs. 228/2001.

-
- 1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
- a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
 - b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale. **(8)**
-

Note

- 1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.
- 2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.
- 3. Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.
- 4. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.
- 5. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.
- 6. Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 15.
- 7. Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 16.
- 8. Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 17.
- 9. Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.
- 10. Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.
- 11. Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.
- 12. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 36.
- 13. Regolamento 18 febbraio 2008, n. 6/R.
- 14. Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 65.
- 15. Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 66.
- 16. Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14, art. 67.
- 17. Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 68.
- 18. Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 69.